

Venezia

13 NOV. 1992

Protocollo N°  
(da citare nella risposta)

45535/2012 Allegati N°

Oggetto Istituzione dell'albo regionale degli ambulatori privati di  
Medicina dello Sport. INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE n. 27

Ai Signori  
Amministratori Straordinari  
delle Unità Locali  
Socio Sanitarie del Veneto L O R O S E D I

e, per conoscenza

Spett.le C.O.N.I.  
Delegazione Regionale Veneta  
San Marco - Calle Benzon 30124 V E N E Z I A

Al Signor  
Dott. Gabriele Petrolito  
Responsabile Regionale FSMI  
Via Caorliega, 21 30035 CAMPOCROCE-MIRANO

Al Signor Prof. Giuliano Bruscaquin  
Presidente Federazione Reg.le  
Ordini dei Medici Chirurghi ed  
Odontoiatri del Veneto  
S. Polo-Calle dei Cinque, 625 30125 V E N E Z I A

All'A.N.I.S.A.P.  
Segreteria Regionale  
Piazzale Stazione, 1 35131 P A D O V A

All'A.I.O.P.  
Segreteria Regionale  
Via Olivi, 30 30170 M E S T R E

All'A.R.I.S.  
Segreteria Regionale  
c/o Ospedale Sacro Cuore 37024 N E G R A R

A seguito della D.G.R. n. 3046 del 22.05.1992 e della successiva circolare regionale n. 27 del 27.10.1992, si rendono necessarie alcune ulteriori indicazioni operative in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni già impartite in materia.

Poichè i protocolli di legge, di cui al D.M. 18.02.1982, prevedono, ai fini del rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, specifici accertamenti ed esami clinici afferenti a branche diverse dal-

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria



la medicina dello sport e cardiologia (ad es., O.R.L., Neurologia, Oculistica, etc.), la struttura privata richiedente l'inserimento dell'apposito albo regionale dovrà indicare nella domanda di autorizzazione, fra l'altro, i nominativi degli eventuali medici specialisti consulenti e produrre la relativa documentazione comprovante i titoli professionali, accademici e di studio da costoro dichiarati.

In ogni caso, è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di comunicare tempestivamente alla Giunta Regionale, e, contestualmente all'U.L.S.S. territorialmente competente, ogni intervenuta variazione relativa al personale sanitario, infermieristico e tecnico operante nella struttura medesima.

Si precisa che l'attività di vigilanza e controllo compete all'U.L.S.S. attraverso il proprio Servizio di Medicina dello Sport, in modo da uniformare le modalità di esecuzione delle attività, di certificazione e d'individuazione dei parametri idonei alla verifica di congruità, in termini qualitativi.

A tal fine, ciascuna struttura provvederà a trasmettere all'U.L.S.S. competente per territorio, con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre) l'elenco nominativo degli atleti visitati, con l'indicazione della data di nascita, sesso, U.L.S.S. di iscrizione, tipo di sport praticato, nonché l'elenco delle prestazioni complessivamente eseguite, distinte per tipologia.

Si avverte che, in caso di inadempimento, sarà irrogata, quale sanzione amministrativa, la sospensione della iscrizione per un periodo di tre mesi.

La sospensione sine die è altresì disposta in tutti i casi di accertate irregolarità di rilevanza penale.

La revoca del provvedimento autorizzativo, con conseguente cancellazione dall'albo, è disposta nei casi di:

- 1) cessazione di attività;
- 2) perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione;
- 3) irregolarità di rilevanza penale definitivamente accertate.

Distinti saluti.

GBo/fb

IL PRESIDENTE



*Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria*

